

# AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

DECRETO N. 15

DEL 04.04.08

---

**Oggetto:** Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” (PDER - DCI 65/00 e 73/00; DCRT 259/00, DCRL 15/01). Modifiche puntuali a carattere di “adeguamento tecnico” all’art. 10 comma 2 Norme di Attuazione (NdA), riguardante i passaggi per pesci, ai sensi art. 14 comma 2 NdA stesse e definizione dei relativi criteri applicativi.

Allegati parte integrante: n. 1

## Il Segretario Generale

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante “Norme in materia ambientale”, la cui Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dell’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” è entrata in vigore il 29.04.06;

**Visto** in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

**Considerato** che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;

**Visto** il Decreto Legislativo 08.11.06, n. 284 (G.U. n. 274 del 24.11.06), entrato in vigore il 25.11.06, avente per oggetto “Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 03.04.06, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che ha disposto la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo del D. Lgs. 152/06 che definisca la disciplina delle Autorità di Bacino Distrettuali;

**Viste** le Delibere n. 65 del 24.02.00 e n. 73 del 14.03.00 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, recanti “Adozione del Piano Stralcio Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni”, (nel seguito PDER) rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

**Viste** le Delibere di Consiglio Regionale della Toscana n. 259 del 13.12.00, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (parte II) n. 3 del 17.01.01, e del Consiglio Regionale della Liguria n. 15 del 21.04.01, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (parte II) n. 21 del 23.05.01, relative all’approvazione del Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

**Visto** in particolare il comma 2 dell’art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio sopra citato, che così recita: *“In corrispondenza di ogni opera di derivazione devono essere realizzati passaggi per pesci, preferibilmente del tipo a rampa in pietrame”*;

**Rilevato** che l’art. 14 comma 2 NdA PDER prevede che *“Verifiche e modifiche puntuali aventi esclusivamente carattere di adeguamento tecnico possono essere adottate dal Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino per rispondere all’emergere di problematiche specifiche, a nuove esigenze o all’acquisizione di nuove conoscenze”*;

**Visto** l’atto di approvazione del Comitato Tecnico n. 487, assunto nella seduta del 19.02.08 ai sensi art. 14 comma 2 delle Norme di Attuazione, relativo all’approvazione di modifiche puntuali a carattere di “adeguamento tecnico” all’art. 10 comma 2 delle stesse NdA, riguardante i passaggi per pesci, nonché alla definizione dei relativi criteri applicativi;

**Preso atto** che il Comitato, contestualmente all’approvazione delle modifiche puntuali all’art. 10 c. 2 NDA PDER ed all’adozione dei relativi criteri applicativi, ha dato mandato al Segretario Generale:

- di adottare le stesse con proprio atto, previa comunicazione al Comitato Istituzionale dell’adozione delle stesse da parte del CT nella prima seduta utile;
- di provvedere alla trasmissione del proprio atto agli Enti Locali competenti in

materia e territorialmente interessati, nonché all'inserimento dell'atto stesso nel sito web dell'Autorità di Bacino

**Preso atto** altresì che il Comitato ha stabilito che le modifiche puntuali di adeguamento tecnico all'art. 10 comma 2 NdA PDER ed i relativi criteri applicativi, di cui all'approvazione 487 citata, assumono efficacia all'atto del ricevimento del relativo atto del Segretario Generale da parte degli Enti interessati;

**Considerato** che notizia dell'adozione delle modifiche puntuali all'art. 10 c. 2 NdA PDER e dei relativi criteri applicativi è stata data al Comitato Istituzionale nella seduta del 28.02.08;

**Ritenuto** pertanto di adottare le modifiche puntuali di adeguamento tecnico dell'art. 10 c. 2 NdA PDER ed i relativi criteri applicativi, di cui all'atto n. 487 del 19.02.08 del Comitato Tecnico;

**Preso atto** che le modifiche puntuali all'art. 10 c. 2 NdA PDER di cui al su indicato atto sono le seguenti:

dopo le parole *"In corrispondenza di ogni opera di derivazione"* sono aggiunte le parole *"in coerenza con i criteri adottati dal Comitato Tecnico"*;

**Preso atto** altresì che i criteri applicativi dell'art. 10 c. 2 NdA PDER di cui allo stesso atto sono contenuti nell'allegato parte integrante del presente decreto;

**Considerato** che la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale di questa Autorità di Bacino con delibera n°190 del 08.02.2007 del Comitato Istituzionale;

## DECRETA

per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare la seguente modifica puntuale a carattere di adeguamento tecnico all'art. 10 c. 2 NdA Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni", (DCI 65/00 e 73/00, DCRT 259/00, DCRL 15/01)  
dopo le parole *"In corrispondenza di ogni opera di derivazione"* sono aggiunte le parole *"in coerenza con i criteri adottati dal Comitato Tecnico"*;
2. di adottare i criteri applicativi dell'art. 10 c. 2 NdA di cui all'allegato parte integrante del presente atto
3. trasmettere il presente atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti Enti, in quanto territorialmente interessati e competenti in materia:  
Provincia di Massa Carrara– Settore Difesa del Suolo  
Provincia di Lucca – Settore difesa del Suolo  
Provincia della Spezia, Area difesa del Suolo  
Provincia di Genova Area difesa del Suolo
4. di dare atto che le modifiche di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopraelencati;
5. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante inserimento nel sito internet dell'Autorità di Bacino, nonché mediante pubblicazione in elenco sui Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e della Regione Liguria.

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Francesca Pittaluga)

FP/am

# DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 15 DEL 04.04.08

## ALLEGATO

### Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” Art. 10 C. 2 NdA, riguardante i passaggi per pesci

#### CRITERI APPLICATIVI

In coerenza con la finalità della disciplina di cui all’art. 10, c. 2 delle NdA PDER, si può prescindere dalla realizzazione di un passaggio per pesci presso l’opera di derivazione nei casi di seguito elencati, nel rispetto delle condizioni ivi indicate:

A) l’opera di presa è realizzata senza uno sbarramento artificiale

B) lo sbarramento artificiale ha un’altezza molto modesta, (indicativamente inferiore a 30 cm), o che comunque consenta all’ittiofauna presente di superare lo sbarramento senza ulteriori opere, a condizione che ciò sia verificato ed attestato da una relazione biologico - naturalistica;

C) Nel corso d’acqua interessato l’ittiofauna è assente, a condizione che una relazione biologico – naturalistica verifichi ed attesti che l’assenza dell’ittiofauna è dovuta a cause naturali (impossibilità permanente di raggiungere il sito).

D) L’opera di presa coincide con un salto naturale e non c’è uno sbarramento artificiale, a condizione che una specifica relazione biologico/naturalistica verifichi ed attesti l’assenza di motivi di ordine biologico/ecologico che rendano comunque opportuna la realizzazione della scala di risalita stessa, quali ad esempio la presenza di specie di particolare valore e/o in situazione critica, per le quali il passaggio per pesci rappresenti una significativa opportunità di sopravvivenza.

E) La realizzazione di una scala di risalita pesci è tecnicamente impossibile, o risulta non efficace o ha un rilevante impatto ambientale, o comunque in ogni caso in cui tale intervento presenta un elevato rapporto costi – benefici. In tali casi, al fine di rispettare lo spirito della disposizione generale delle NdA PDER e di contribuire comunque a mitigare l’impatto ambientale delle opere realizzate, nonché a garantire il non deterioramento dell’ecosistema fluviale, il concessionario dovrà impegnarsi a svolgere una ricognizione sulla presenza di altri ostacoli di proprietà pubblica nel medesimo corso d’acqua, (in caso di corsi d’acqua minori si intende l’asta principale del corso d’acqua “principale” più prossimo).

A seguito di tale verifica, che dovrà essere oggetto di specifica relazione, il concessionario, ai fini della compensazione ambientale, dovrà ottemperare ad una delle seguenti alternative:

- contribuire finanziariamente agli interventi di adeguamento degli ostacoli rinvenuti (ad es. realizzazione di scala di risalita, se privi di essa), anche partecipando finanziariamente ad iniziative in tal senso attuate dagli Enti gestori delle strutture stesse o mediante specifici accordi fra le Amministrazioni competenti;
- in alternativa, di prevedere interventi a carattere compensativo ambientale, da valutarsi caso per caso.

In ogni caso gli interventi sostitutivi dovranno risultare equivalenti in termini di risultati attesi sotto il profilo della mitigazione degli impatti e della tutela degli ecosistemi fluviali.